



REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  
DI  
SALA GIOCHI  
E INSTALLAZIONE DI  
APPARECCHI DI TRATTENIMENTO  
AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 58 del 29/9/2000



INDICE

Articolo 1	Definizione di sala giochi
Articolo 2	Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici
Articolo 3	Licenze
Articolo 4	Zonizzazione e contingente
Articolo 5	Superfici
Articolo 6	Altre distanze
Articolo 7	Domande e licenze
Articolo 8	Validità delle licenza
Articolo 9	Prescrizioni
Articolo 10	Orari di esercizio
Articolo 11	Trasferimento dell'azienda
Articolo 12	Trasferimento dei locali dell'azienda
Articolo 13	Revoca della licenza
Articolo 14	Sanzioni
Articolo 15	Norme transitorie



### **Articolo 1**

#### **Definizione di sala giochi**

1. Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS e nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili), secondo le caratteristiche previste dalla legge 425/1995, nonché del provvedimento del Questore di Pistoia in data 08/04/2000
2. L'esercizio di sale giochi è subordinato al rilascio di licenza del Responsabile del Commercio ai sensi dell'art. 86 del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
3. E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

### **Articolo 2**

#### **Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici**

1. E' soggetto a licenza del responsabile del Commercio l'installazione di singoli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, all'interno degli esercizi pubblici e commerciali di natura diversa dalle sale giochi.
2. Le licenze per apparecchi singoli possono essere rilasciate nei limiti numerici come in appresso:
  - n. 3 apparecchi negli esercizi con superficie fino a 25 metri quadri
  - n. 4 apparecchi negli esercizi con superficie fino a 40 metri quadri
  - n. 5 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a 40 metri quadri
3. Non è consentita l'installazione di apparecchi nei locali ove si svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo)

### **Articolo 3**

#### **Licenze**

1. La domanda di licenza all'apertura o al trasferimento di sale giochi deve essere presentata al Comune corredata da tutti i dati necessari.
2. Il responsabile del settore commercio rilascia la licenza, nel rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento comunale di polizia urbana e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, nonché nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al DM 564/92, come modificato dal DM 534/1994.
3. È dal Comune autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dall'articolo 11 e 12 del TULPS, approvato con regio decreto n. 773 del 1931.

### **Articolo 4**

#### **Zonizzazione e contingente**

1. Ai fini dell'insediamento delle sale giochi, il territorio comunale è diviso in due zone, ove la linea di demarcazione fra le stesse è rappresentata dall'autostrada, come di seguito denominate:
  - a) zona a nord dell'autostrada;



- b) zona a sud dell'autostrada.
2. L'insediamento delle sale giochi su territorio comunale è consentito nei limiti del contingente fissato per le singole zone, nelle quali è ripartito il territorio comunale.
3. E' individuata all'interno delle singole zone il numero massimo di sale giochi ivi insediabili

	Esercizi esistenti	esercizi previsti	esercizi autorizzabili
a) zona a nord dell'autostrada	0	1	1
b) zona a sud dell'autostrada	0	1	1

### **Articolo 5 Superfici**

1. Il locale della sala giochi senza soluzione di continuità deve essere posto a piano terra, non al piano interrato o seminterrato, e avere superficie utile minima di mq 100. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.
2. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 50% dello spazio utile.
3. Le sale giochi esterne al centro urbano debbono disporre di parcheggio privato, funzionale all'attività
4. Le sale giochi del centro urbano debbono avere l'accesso esclusivamente da aree pubbliche con posti auto nella distanza di metri 100 dai locali in numero non inferiore al 70% degli apparecchi autorizzati.

### **Articolo 6 Altre distanze**

1. Le sale giochi debbono distare dalle scuole pubbliche o private, dall'accesso anche perimetrale, almeno metri 200.
2. La stessa distanza dovrà essere osservata dalle chiese e luoghi di culto.
3. I valori si ricavano dall'itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi.

### **Articolo 7 Domande e licenze**

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al comune, deve contenere le indicazioni seguenti:
  - a) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del rappresentante legale;
  - b) il numero di codice fiscale/partita IVA;
  - c) la superficie del locale e dell'area privata e/o pubblica destinata a parcheggio, ubicazione dell'esercizio e denominazione;
2. La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:
  - a) cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
  - b) tre planimetrie comprensive del locale, con sezione, e del parcheggio, scala 1:100, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente;
  - c) documentazione comprovante la disponibilità del locale;
  - d) copia del certificato di agibilità dei locali e di destinazione d'uso commerciale degli stessi;



- e) atto costitutivo dei società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  - f) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
  - g) regolamento e funzionamento di ogni apparecchio;
  - h) certificato contestuale (residenza e stato di famiglia) in carta semplice del richiedente – ditta individuale, ovvero certificato camerale attestante che nulla osta ai fini della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni.
3. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente e l' idoneità igienico sanitaria dei locali, sarà accertato d' ufficio.
4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, notificato l' accoglimento della stessa, l' interessato ha l' obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione, a pena di decadenza:
- a) nulla – osta SIAE
  - b) marca da bollo.

### **Articolo 8 Validità della licenza**

1. La licenza ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere presentata all' ente comunicazione di continuazione attività per lo stesso anno.

### **Articolo 9 Prescrizioni**

1. E' fatto obbligo di tenere esposti, all' interno dell' esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, vidimata e rilasciata dal Sindaco.

### **Articolo 10 Orari di esercizio**

1. Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati dal Sindaco
2. I singoli apparecchi all' interno di esercizi di altra natura seguono di norma la fascia oraria dell' esercizio di appartenenza

### **Articolo 11 Trasferimento dell'azienda**

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell' azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell' azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il subentrante alla data del trasferimento dell' azienda può continuare l' attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla predetta data non presenti la domanda di licenza entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.
3. La domanda, in carta legale, deve essere corredata dei seguenti documenti:



- contratto di acquisto o di gestione dell'azienda registrato nei modi di legge (subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che comprovi il titolo di successione (subingresso per causa di morte)
- copia autenticata dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- nulla – osta della SIAE;
- certificato contestuale (di residenza e stato di famiglia) in carta semplice del richiedente – ditta individuale, oppure certificato camerale attestante che nullaosta ai fini della legge 575/65 e successive modificazioni, ovvero autocertificazione dei dati suddetti;
- originale delle licenze preesistenti;
- marca da bollo.

### **Articolo 12**

#### **Trasferimento dei locali dell'azienda**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

### **Articolo 13**

#### **Revoca della licenza**

1. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:
  - a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
    - novanta giorni senza averne data preavviso all'ufficio competente;
    - un anno con preavviso, salvo in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare ed a condizioni economiche o fisiche del medesimo;
  - b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
  - c) nei casi previsti dalla legge 17 dicembre 1986, n. 904.
2. La licenza può inoltre essere revocata per motivi d'igiene allorché il titolare non provveda alla garanzia delle condizioni prescritte entro il termine assegnato con ordinanza sindacale salvo proroga per comprovata necessità, o per inosservanza reiterata delle norme del presente regolamento.

### **Articolo 14**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
2. Compete al responsabile del settore commercio l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione della licenza e della chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 15**

#### **Norme transitorie**

1. Le licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.